



C/5 115/1

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N°115 del 27/02/2025

Risultati
Giustizia Sportiva

Pag. 1
Pag. 2

Risultati**CAMPIONATO: P5 CALCIO A 5 SERIE D ROMA**

GIRONE: B

DATA GIORNATA

26/02/25 3/R A.S.D. POLISPORTIVA GENZA ASD LAVINIUM 3 - 5

CAMPIONATO: 41 UNDER 17 CALCIO A 5 REGIONALI

GIRONE: A

DATA GIORNATA

25/02/25 5/R A.M.B. FROSINONE C5 CITTA DI COLLEFERRO 7 - 0

CAMPIONATO: 42 UNDER 15 CALCIO A 5 REGIONALE

GIRONE: A

DATA GIORNATA

26/02/25 4/R FRATTOCCHIE CALCIO A 5 REAL CASTEL FONTANA 0 - 6

GIRONE: B

DATA GIORNATA

25/02/25 4/R OLIMPUS TORRACCIA REAL GUIDONIA FUTSAL ACDAD 1 - 8

GIRONE: C

DATA GIORNATA

26/02/25 5/R REAL SPORTING ACADEMY SOC ATLETICO CIVITAVECCHIA V.D.G.S.

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Egidio Carlomagno nella seduta del 27 Febbraio 2025:

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D ROMA C5

GARE DEL 26/ 2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MIDDEI OMAR (A.S.D. POLISPORTIVA GENZA)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SAMA VALERIO (ASD LAVINIUM)

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5 REGIONALE C5

GARE DEL 26/ 2/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 26/ 2/2025 REAL SPORTING ACADEMY SOC - ATLETICO CIVITAVECCHIA

Preso atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per assenza della Società Atletico Civitavecchia.

Rilevato che la stessa non ha fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, ai sensi di quanto previsto dall'art.55, comma1 delle N.O.I.F., per cui deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti; Visto quanto previsto dall'art.10, comma 1 del C.G.S. e l'art. 53, commi 2 e 7 delle N.O.I.F.

PQM

DECIDE

A)Di infliggere alla Società SOC ATLETICO CIVITAVECCHIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 e di penalizzare la stessa Società di un punto in classifica.

B) Di comminare alla stessa Società l'ammenda di Euro 100,00 l° rinuncia.

**IL GIUDICE SPORTIVO
DOMENICO D'AMBROSIO**

Pubblicato in Roma il 27 Febbraio 2025

IL SEGRETARIO
Giovanni Parisi

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto